

ORDINANZA SINDACALE N°2 del 29.01.2014

OGGETTO: Divieto di uso e commercializzazione nel territorio del Comune di Lacco Ameno di saponi e detersivi non biodegradabili.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

VISTO in particolare il comma 5 dell'art 50 che consente al Sindaco quale rappresentante della comunità locale di adottare ordinanze contingibili ed urgenti a tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 contenente "Norme in materia ambientale";

VISTA la L. 136 del 26.04.1983 contenente disposizioni sulla biodegradabilità dei detersivi sintetici;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

PRESO ATTO che il Liquidatore della E.V.I. S.p.A. società che gestisce - per conto del Consorzio Intercomunale Servizi Ischia in liquidazione - gli acquedotti e le fognature dell'Isola di Ischia con Determina n. 3 del 06.06.2013 ha approvato il *Regolamento per lo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche e assimilate*;

CONSIDERATO che l'art. 3 del predetto Regolamento rubricato "*Obblighi e divieti*" prevede:

- 1) *Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano nelle pubbliche fognature sono ammessi ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 152/2006 comma 2 nel rispetto del Regolamento e purché comunicati preventivamente.*
- 2) *L'immissione delle acque reflue domestiche e assimilate che recapitano in pubblica fognatura deve avvenire a mezzo di apposita canalizzazione.*
- 3) *Le caratteristiche delle acque reflue domestiche e assimilate che recapitano in pubblica fognatura sono soggette alle prescrizioni impartite dal gestore.*
- 4) *Nelle zone in cui esiste o è prevista rete fognaria separata tutte le acque reflue domestiche devono confluire esclusivamente al collettore della rete per le acque reflue.*
- 5) *E' consentito lo scarico in fognatura delle acque domestiche solo a condizione che le stesse:*
 - a) *non contengono sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06;*
 - b) *rispettino il limite batteriologico della escherichia coli di 5000 UFC/100ml;*
 - c) *rispettino i valori limiti di emissione previsti dalla tabella 1 e 2 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/2006;*
 - d) *la rete fognaria alla quale si intende attuare lo scarico sia stata regolarmente collaudata con relativa prova di tenuta idraulica e sia stata formalmente consegnata all'ente gestore.*
- 6) *E' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente, per il personale addetto ala manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari.*
- 7) *E' fatto divieto di manomettere, danneggiare o modificare i manufatti della rete fognaria o mettere in atto azioni civili per il risarcimento di ulteriori danni e penali.*

CONSIDERATO che sussistono ragioni di indifferibile necessità per l'adozione di un provvedimento sindacale da parte di tutti i Comuni dell'isola di Ischia a tutela della salute e della igiene pubblica, anche in considerazione della circostanza che allo stato alcuni tratti del territorio comunale risultano ancora sprovvisti di rete fognaria con conseguente pericolo di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle falde acquifere e del mare, mentre per i tratti del territorio in cui tale sistema fognario risulta realizzato, sussiste grave pericolo di ostruzione ed occlusione causato dalla sedimentazione di saponi non biodegradabili e prodotti liquidi non biodegradabili;

CONSIDERATO altresì che il Comune è allo stato ancora sprovvisto di idoneo impianto di depurazione con ulteriori gravi profili di pericolo per la tutela del suolo, del sottosuolo e del mare;

CONSIDERATO che – peraltro- a seguito della istituzione dell'Area Marina Protetta *Regno di Nettuno*, che comprende l'area marina dei Comuni dell'isola di Ischia e Procida, più urgente ed indifferibile diviene l'esigenza di tutelare l'ecosistema e le risorse paesaggistiche ed ambientali che ne hanno determinato l'istituzione;

RITENUTO che l'uso indiscriminato di saponi non biodegradabili e prodotti liquidi non biodegradabili anche e soprattutto nel corso della stagione turistica -che fa rilevare un rilevante incremento delle presenze sul territorio a causa della contemporanea apertura di alberghi, stabilimenti balneari, bar, ristoranti ed altri esercizi pubblici a carattere stagionale, contribuendo alla ostruzione frequente ed imprevedibile di tratti del sistema fognario realizzato, costituisce grave pregiudizio per l'igiene e la sanità pubblica oltre che causa di grave inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle falde acquifere e del mare;

RITENUTO, quindi:

- opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica seriamente compromessa dall'uso indiscriminato di saponi non biodegradabili e prodotti liquidi non biodegradabili";

ORDINA

1. Fino al completamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione a servizio del Comune è vietato l'uso e commercializzazione nel territorio del Comune, di saponi non biodegradabili e prodotti liquidi non biodegradabili;
2. In via transitoria è consentita, per i 90 giorni consecutivi successivi all'adozione della presente ordinanza al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l'uso dei saponi e dei prodotti liquidi il cui livello di biodegradabilità sia comunque non inferiore a quello stabilito dalla legge;
3. Gli eventuali trasgressori (sia le attività commerciali, sia gli acquirenti che gli effettivi utilizzatori di tali prodotti) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (da Euro 25 a Euro 500);

DEMANDA

1. All'Ufficio Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune;

IL SINDACO
Avv. Carmine Monti
Rosario Monti



Dalla Residenza Municipale, 29.01.2014

che contro la presente Ordinanza è ammesso Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

AVVERTE

2. All'Ufficio Attività Produttive e al Comandante della Polizia Municipale per quanto di competenza:
- l'adozione di ogni provvedimento gestionale per la sua massima diffusione dello stesso anche mediante comunicazione alle associazioni di categoria;
 - la trasmissione di copia della presente Ordinanza alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio per opportuna conoscenza;

